

COMMISSIONE VII

DIFESA

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ANGELINI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Senatori TOLOMELLI ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (<i>Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato; modificata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1569-B)	298	
PRESIDENTE	298	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (1568)		304
PRESIDENTE		304, 305
BANDIERA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>		305
CERIONI, <i>Relatore</i>		304
STEGAGNINI		305
ZANINI		305
Votazione segreta:		
PRESIDENTE		306
<hr/>		
		La seduta comincia alle 9,30.
		LODOLINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Tolomelli ed altri: Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato; modificata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1569-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 458, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate », già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 marzo 1980, modificata dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 31 luglio 1980, indi modificata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 novembre 1980.

Comunico che le Commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno deliberato di esprimere parere favorevole sull'emendamento aggiuntivo all'undicesimo comma del primo articolo.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IV Commissione permanente del Senato.

Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici

vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere realizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai Comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal Comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del Comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Comune cedente ha facoltà di ridefinire, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle aliene al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai Comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le do-

mande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permutate di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei Comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario.

In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la Commissione di cui all'articolo 4 con il Comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

a stipulare permutate di aree o fabbricati demaniali non idonee alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei Comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale conguaglio secondo le medesime modalità;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, Comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuato a titolo di compravendita che

di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei Comuni di aree comprese nei piani per l'edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree cedute.

Le permutate di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i Comuni e con altri soggetti pubblici — alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata — non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è sostituito dal seguente:

« Il programma di cui al precedente articolo 2 sarà realizzato attraverso interventi biennali utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme ed agli strumenti urbanistici vigenti, ovvero anche in deroga ad essi ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni. Le infrastrutture di cui al primo comma del successivo articolo 5 sono da considerarsi a tutti gli effetti quali opere destinate alla difesa nazionale e, pertanto, dovranno essere rea-

lizzate con l'eccezione prevista al secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al precedente comma, il Ministero della difesa è autorizzato ad acquistare dai Comuni o ricevere in permuta dai medesimi in cambio di aree o fabbricati anche demaniali, la piena proprietà delle aree e dei fabbricati eventualmente su di esse insistenti, compresi nei piani di zona previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, o, in mancanza di questi, ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Nell'ipotesi in cui le aree da trasferire dal Comune al Ministero della difesa siano ricomprese dal programma pluriennale di cui all'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nella quota da cedere in diritto di superficie, la deliberazione del Comune che dispone la cessione in proprietà delle aree stesse costituisce modifica al programma pluriennale. La volumetria delle aree cedute può superare il limite massimo del 40 per cento di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Il Comune cedente ha facoltà di ridefinire, sempre entro i limiti di cui all'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le quote di aree da cedere in proprietà e in superficie con riferimento all'intero piano di zona, nel rispetto del regime delle aree già assegnate e con esclusione di quelle allenate al Ministero della difesa.

All'istanza del Ministero della difesa, intesa ad ottenere dai Comuni la cessione della proprietà degli immobili di cui sopra, mediante compravendita o permuta, è data la preferenza rispetto a tutte le domande concorrenti. Detta istanza sarà accolta, in ogni caso, compatibilmente con il dimensionamento degli strumenti urbanistici sopra richiamati.

Il regime giuridico degli alloggi realizzati sulle aree suindicate è definito dalla presente legge anche in deroga a quanto

disposto dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sempre nei casi in cui non siano disponibili o comunque non siano utilizzabili aree o immobili di cui al primo comma, il Ministero della difesa è altresì autorizzato:

a stipulare permutate di aree o fabbricati demaniali non idonei alle finalità di cui al precedente articolo 1 con idonee aree o alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei Comuni e, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante congruaggio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario. In quest'ultimo caso, il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione della difesa per le finalità di cui al precedente articolo 1. Si applicano in quanto non derogate e compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sostituendo la Commissione di cui all'articolo 4 con il comitato di cui all'articolo 23 della presente legge;

a stipulare permutate di aree o fabbricati demaniali non idonee alle finalità di cui al precedente articolo 1 con alloggi di tipo economico anche di maggior valore, da costruire da parte dei Comuni, o di altri soggetti pubblici, su suoli anche demaniali, procedendo all'eventuale congruaggio secondo le medesime modalità;

ad acquisire aree non comprese nei piani di zona con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il valore di tutti gli immobili oggetto di negozi di trasferimento ai sensi del presente articolo fra Ministero della difesa, Comuni ed altri soggetti pubblici, sia se effettuato a titolo di compravendita che di permuta, sarà determinato dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi di cessione al Ministero della difesa da parte dei Comuni di aree comprese nei piani per la

edilizia economica e popolare all'importo, risultante dalla stima come sopra compiuta, sarà aggiunto il costo delle opere di urbanizzazione pertinenti alla volumetria relativa alle aree cedute.

Le permutate di immobili demaniali di cui al presente articolo effettuate dal Ministero della difesa con i Comuni e con altri soggetti pubblici — alle quali si procederà, come per tutte le altre cessioni di immobili demaniali che in forza di atti di permuta o compravendita interverranno ai fini della presente legge fra i predetti soggetti, a trattativa privata — non sono sottoposte alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Il Ministero della difesa è autorizzato ad acquisire immobili residenziali privati e, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Nel corso della seduta precedente, la Commissione aveva approvato, in linea di principio, il seguente emendamento sul quale la I e la V Commissione permanente hanno deliberato di esprimere parere favorevole:

Aggiungere all'articolo 1, undicesimo comma, le seguenti parole: « e a stipulare, sentiti i comuni, che esprimono parere non vincolante entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del ministro della difesa, con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sino al completamento del programma di acquisizione di alloggi di servizio previsto dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, convenzioni per la locazione di fabbricati di proprietà degli stessi, da concedere in sublocazione ai propri dipendenti secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Il Ministero della difesa provvede, con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 2802

del proprio stato di previsione relativo all'esercizio finanziario 1980 e nei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in argomento, alla gestione degli edifici ed al versamento dei relativi canoni, operando le conseguenti ritenute stipendiali per le somme dovute dai sublocatari da versare in tesoreria con imputazione al Capo X delle entrate statali per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Gli alloggi di cui al presente articolo non sono soggetti alle norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli istituti di previdenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla prima riga del dodicesimo comma, dopo la parola « il valore » aggiungere le seguenti: « di tutte le aree e ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Alla dodicesima riga del dodicesimo comma, dopo la parola « comuni », aggiungere le seguenti: « di immobili e ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'ultima riga del dodicesimo comma, dopo la parola « aree », aggiungere le seguenti: « e agli immobili ceduti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della IV Commissione permanente del Senato, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1981

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 46-bis. — Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il Comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente.

Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

A tale effetto alla compravendita interviene anche il Comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto un importo pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.

L'assegnazione degli alloggi acquistati a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497 ».

« ART. 46-ter. — Al fine di consentire ai Comuni di acquistare aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le Regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.

In caso di accettazione, le Regioni ne informeranno i Comuni, territorialmente competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.

In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al Comune interessato la proprietà degli immobili richiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui ai commi precedenti.

In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del Comune, salvi i necessari conguagli del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.

Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai Comuni sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni.

Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e Comuni — ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Dopo l'articolo 46 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 46-bis. — Gli alloggi realizzati da imprese di costruzione e loro consorzi nell'ambito dei piani di zona di cui alla leg-

ge 18 aprile 1962, n. 167, sia su aree in regime di diritto di superficie, sia su aree in regime di proprietà possono essere venduti dai soggetti costruttori, qualunque sia il tipo di finanziamento utilizzato ed ai prezzi fissati nella convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, al Ministero della difesa per i fini di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497.

In tal caso, gli oneri stabiliti nella convenzione stipulata tra il costruttore ed il Comune, ai sensi del richiamato articolo 35, non si trasferiscono al Ministero acquirente.

Qualora gli alloggi siano costruiti su aree in regime di diritto di superficie, il Ministero della difesa acquisirà anche in tal caso la piena proprietà delle aree stesse, in deroga all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

A tale effetto alla compravendita interviene anche il Comune, al quale, in cambio dei residui diritti ceduti al Ministero della difesa, sarà dovuto un impianto pari al valore dell'immobile determinato con i criteri indicati nel quinto comma dell'articolo successivo dedotto il corrispettivo della concessione del diritto di superficie già gravante sull'impresa concessionaria.

L'assegnazione degli alloggi acquisiti a norma dei precedenti commi è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1978, n. 497 ».

« ART. 46-ter. — Al fine di consentire ai Comuni di acquisire aree o fabbricati anche demaniali disponibili in uso al Ministero della difesa, le Regioni interessate possono inoltrare al Ministero stesso specifica richiesta.

In caso di accettazione, le Regioni ne informeranno i Comuni territorialmente competenti nonché quelli limitrofi, i quali, qualora siano interessati all'acquisizione di detti beni, dovranno inoltrare al Ministero della difesa formale istanza di acquisto, entro 90 giorni dalla suddetta comunicazione di accettazione.

In presenza di tale istanza, il Ministero della difesa è autorizzato, qualora lo ritenga conveniente, a vendere al Comune interessato la proprietà degli immobili ri-

chiesti, contestualmente all'acquisto degli alloggi e delle aree di cui al precedente articolo.

In tal caso, gli atti di vendita e di acquisto sono approvati con unico provvedimento ed i rapporti di credito e debito da essi scaturenti si considerano definitivamente estinti con l'accollo da parte del Comune, salvi i necessari conguagli del debito gravante sul Ministero della difesa, a seguito delle acquisizioni realizzate, sia verso il comune, sia verso le imprese di costruzione e loro consorzi.

Il valore degli immobili da cedere da parte del Ministero della difesa ai Comuni sarà determinato, con i criteri previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, dal competente ufficio tecnico erariale entro 90 giorni.

Gli atti di trasferimento di immobili demaniali fra Ministero della difesa e Comuni — ai quali si provvederà, come per quelli di immobili non demaniali, a trattativa privata — non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, aggiungere il seguente:

« I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il Comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione della approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura

e la entità di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualità e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalità di attuazione del piano ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è aggiunto il seguente:

« I verbali del comitato sono consegnati in copia al Parlamento. Il Comitato riceve in copia dagli uffici competenti gli atti relativi alle modificazioni subite dai contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila una relazione, da trasmettere al Parlamento in occasione della approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la quale descrive la natura e la entità di dette variazioni, con particolare riferimento a quelle di prezzo, di progetto, di qualità e di misura dei beni e dei servizi comunque oggetto di transazione per le finalità di attuazione del piano ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1568).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo privilegiato

aeronautico in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 19 marzo 1980.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

L'onorevole Cerioni ha facoltà di svolgere la relazione.

CERIONI, *Relatore*. Il presente disegno di legge prende purtroppo occasione dalla sciagura aerea verificatasi sul monte Serra il 3 marzo 1977, nella quale persero la vita oltre a sei militari, trentotto allievi del primo anno dell'Accademia navale. L'incidente pose in evidenza che ai suddetti allievi non si estendeva il regio decreto 15 luglio 1926, n. 1345, istitutivo dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

Il disegno di legge al nostro esame prevede, quindi, all'articolo 1, l'estensione agli allievi delle scuole e dei collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale delle disposizioni di legge in materia di indennizzo privilegiato aeronautico. L'articolo 2 riguarda la possibilità di anticipare, a fondo scorta, agli aventi titolo, i nove decimi di quanto complessivamente loro spettante. L'articolo 3 stabilisce che i benefici previsti dal disegno di legge decorrono dal 1° gennaio 1977. L'articolo 4, infine, dispone che, all'onere previsto del provvedimento, di complessive lire 2.400 milioni, valutato in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1977, 1978, 1978 e 1980, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980, nella misura, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 1.800 milioni.

Il presente disegno di legge riproduce un provvedimento decaduto per fine legislatura: ne raccomando la rapida approvazione, perché le famiglie di questi caduti attendono da tempo un riconoscimento

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1981

che non può essere più a lungo rimandato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ZANINI. Il gruppo comunista concorda sull'opportunità di approvare questo disegno di legge; fa tuttavia rilevare che abbiamo molte leggi e « leggine » su tale materia. Riteniamo che esse vadano coordinate, altrimenti rischiamo di legiferare in termini e tempi diversi, creando situazioni di estrema disparità e rincorrendo di volta in volta le situazioni che si verificano.

Mi domando, in secondo luogo, come possiamo approvare questo provvedimento di legge, dato che siamo già nel 1981: ritengo che possiamo approvarlo con riferimento fino al 1980 soltanto, e che successivamente la copertura dovrà essere rideterminata. In quella sede, potremo procedere all'accorpamento delle norme concernenti questo tipo di indennizzo con tutte le altre relative alle forme di indennizzo previste per gli appartenenti alle forze armate.

STEGAGNINI. Il gruppo della democrazia cristiana concorda con la richiesta di approvazione formulata dal relatore: il provvedimento di legge oggi al nostro esame, che giunge piuttosto tardivamente, era stato più volte sollecitato dalla nostra parte politica, anche durante il precedente Governo.

Il disegno di legge viene a sanare una situazione di sperequazione creatasi con riferimento ad una categoria particolarmente esposta ai rischi dell'attività di volo, ed è perciò che riteniamo si debba approvare al più presto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BANDIERA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Faccio mie le preoccupazioni espresse dal collega Zanini, circa la necessità di un coordinamento dei diversi provvedimenti concernenti forme di indennizzo. Riconosco anche che il fatto di approvare

il disegno di legge all'inizio del 1981 potrebbe porre problemi di copertura, nello ambito del bilancio del 1981 stesso. Il Ministero della difesa, però, ha già preparato la copertura per il corrente anno, che ha ricevuto il benestare del Ministero del tesoro e che sarà approvata in sede di discussione del disegno di legge concernente le elargizioni speciali, che dovrà venire nuovamente all'esame della Camera essendo stato modificato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'indennizzo privilegiato aeronautico di cui al regio decreto 15 luglio 1926, numero 1345, convertito in legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive integrazioni e modificazioni, è esteso agli allievi delle scuole e collegi militari, agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico stabilite con legge 6 giugno 1973, n. 325, sono triplicate.

(È approvato).

ART. 2.

Agli aventi titolo all'indennizzo privilegiato aeronautico, ai sensi della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, e all'equo indennizzo di prima categoria, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, è concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale dei benefici stessi, avuto riguardo alle misure in vigore all'atto dell'evento che ne dà titolo.

Gli anticipi verranno concessi sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico-legale avrà giudicato che la morte è avvenuta

VIII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1981

in servizio e per causa di servizio. I suddetti anticipi saranno reintegrati in sede di liquidazione definitiva degli indennizzi.

(È approvato).

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1977.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere di complessive lire 2.400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1979 e 1980 nella misura, rispettivamente, di lire 600 milioni e di lire 1.800 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatore Tolomelli: « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497 e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le forze armate » (Approvata dalla IV Commissione

ne permanente del Senato, modificata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1569-B).

Presenti e votanti 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli 23

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Caccia, Cerioni, Cerquetti, Cicciomessere, Cravedi, Dal Castello, Del Rio, De Poi, Lettieri, Lodolini, Perrone, Stegagnini, Tantalo, Tassone, Tesi, Zanini e Zoppi.

Disegno di legge: « Norme in materia di indennizzo privilegiato aeronautico a favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere » (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (1568).

Presenti e votanti 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli 23

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accame, Amarante, Angelini, Baldassi, Baracetti, Bernini, Caccia, Cerioni, Cerquetti, Cicciomessere, Cravedi, Dal Castello, Del Rio, De Poi, Lettieri, Lodolini, Perrone, Stegagnini, Tantalo, Tassone, Tesi, Zanini e Zoppi.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA